



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 aprile 2020
(OR. en)

7238/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0053(COD)**

**AGRILEG 45
CODEC 264
SEMENCES 3**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 aprile 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 137 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 137 final.

All.: COM(2020) 137 final



Bruxelles, 7.4.2020
COM(2020) 137 final

2020/0053 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La decisione 2003/17/CE del Consiglio concede l'equivalenza ad alcuni paesi terzi per quanto riguarda le ispezioni in campo e la produzione delle sementi di determinate specie effettuate in conformità alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali relative alle sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono le stesse garanzie delle disposizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nell'Unione europea per quanto concerne le caratteristiche delle sementi e i provvedimenti adottati per il loro esame, per assicurarne l'identificazione, per la marcatura e il controllo. Dato che l'Ucraina non è compresa fra questi paesi terzi, attualmente non è possibile importare nell'Unione europea le sementi di cereali raccolte in tale paese.

L'Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché le sue sementi di cereali siano contemplate nella decisione 2003/17/CE del Consiglio come sementi equivalenti.

In seguito a tale richiesta la Commissione ha effettuato un esame della legislazione ucraina applicabile e ha eseguito un audit delle ispezioni in campo e del sistema di certificazione delle sementi di cereali in atto in Ucraina. È stato concluso che le prescrizioni e il sistema in atto sono equivalenti a quelli dell'Unione e che offrono le stesse garanzie del sistema dell'Unione.

È pertanto opportuno riconoscere, mediante una decisione che dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che le sementi dell'Ucraina sono equivalenti alle sementi di cereali raccolte, prodotte e controllate nell'Unione europea.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta riguarda l'attuazione tecnica delle prescrizioni vigenti ed è pertanto coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo della commercializzazione delle sementi.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è in linea con gli obiettivi dell'accordo di associazione UE-Ucraina, in quanto stimolerà gli scambi di sementi conformi alle norme dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica del presente atto è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

I requisiti delle sementi sono regolamentati a livello dell'Unione. Al fine di garantire che le sementi importate possano circolare liberamente nel mercato unico, è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

• Proporzionalità

Il presente atto è l'unica forma possibile di azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento giuridico è previsto dalla base giuridica, l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri sono stati informati e consultati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Non è stata necessaria una consultazione separata, in quanto l'iniziativa riguarda solo l'attuazione tecnica delle norme vigenti e in passato non sono state effettuate consultazioni separate nell'ambito di iniziative simili. L'Ucraina stessa ha presentato osservazioni sul progetto di relazione di audit, in cui non sono state rilevate controversie sostanziali.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha eseguito un'analisi legislativa in coordinamento con l'Ucraina e i suoi servizi hanno effettuato un'ispezione in Ucraina. È stata redatta una relazione che presenta i dati necessari a giustificare l'iniziativa.

- **Valutazione d'impatto**

Poiché questa decisione è di natura puramente tecnica e attua norme vigenti, non è richiesta una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta non è collegata al programma REFIT. La proposta stimolerà gli scambi tra l'Ucraina e l'UE. Investendo nella capacità di produzione delle sementi in Ucraina, le imprese con sede nell'UE cercano di diversificare le loro zone di produzione di sementi in tutta l'Europa al fine di ridurre i rischi di una produzione limitata a un'unica zona climatica. L'equivalenza potrebbe quindi contribuire a mantenere un approvvigionamento costante di sementi di elevata qualità nell'UE. Inoltre le imprese europee produttrici di sementi cercano nuove opportunità, che l'equivalenza UE potrebbe offrire. La proposta non incide sui costi di conformità per gli operatori. La "verifica digitale" non è applicabile alla presente proposta.

- **Diritti fondamentali**

N.P.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'unica disposizione sostanziale della proposta aggiunge l'Ucraina all'elenco dei paesi per cui è stata riconosciuta l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di specie di cereali e l'equivalenza delle sementi prodotte.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio² prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi nei paesi terzi elencati siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità alla normativa dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di cereali prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità alla normativa dell'Unione.
- (2) L'Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle sementi di cereali e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Ucraina.
- (3) Dopo aver esaminato la normativa pertinente dell'Ucraina, e sulla base di un audit realizzato nel 2015 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali in Ucraina, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata "Relazione finale dell'audit effettuato in Ucraina dal 26 maggio 2015 al 4 giugno 2015 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali e la loro equivalenza ai requisiti dell'Unione europea".
- (4) A seguito di tale audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili

¹ GU C del , pag. .

² Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

dell'attuazione della certificazione delle sementi in Ucraina sono competenti e operano in modo appropriato.

(5) È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle sementi di cereali in Ucraina e per quanto riguarda le sementi di cereali prodotte in Ucraina e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/17/CE

L'allegato I della decisione 2003/17/CE è così modificato:

a) nella tabella, tra le voci "TR" e "US" è inserita la seguente voce:

"UA	Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV	66/402/CEE"
-----	--	-------------

b) nella nota della tabella, tra i termini "TR – Turchia" e "US – Stati Uniti" sono inseriti i seguenti termini:

"UA – Ucraina,".

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente